

STATUTO FEDERALE

Deliberato dall'Assemblea Generale Straordinaria in data 07 dicembre 2019
Approvato dalla Giunta Nazionale CIP nella riunione del 20 febbraio 2020

LA FEDERAZIONE

ART. 1 DENOMINAZIONE, COSTITUZIONE, SCOPI, DURATA E SEDE

1.1 È costituita la Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali (acronimo: FISPEP), secondo le disposizioni previste dalla legge.

1.2 La FISPEP è riconosciuta ai fini sportivi dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), organo rappresentativo della Comunità Sportiva Paralimpica Nazionale, quale Federazione Sportiva Paralimpica e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione. Opera sotto la vigilanza del CIP ed espleta le sue attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi dello stesso e dell'I.P.C. (*International Paralympic Committee*).

1.3 La FISPEP persegue, senza scopi di lucro, nel rispetto del principio di democrazia interna, finalità sportive di livello promozionale e agonistico nelle forme, alle condizioni e con modalità stabilite dal presente Statuto, dai suoi Regolamenti e deliberazioni, in conformità ai Principi Informatori e allo Statuto del CIP, nonché dalle Leggi vigenti in materia anche tenuto conto della valenza pubblicistica di specifici aspetti dell'attività ai sensi degli artt. 13 e 14 del d.lgs. 43/2017.

La FISPEP recepisce le Norme Sportive Antidoping della NADO ITALIA, emanate in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A., garantendone la completa e integrale attuazione.

1.4 La durata della FISPEP è illimitata.

1.5 La FISPEP riconosce il diritto alla libera prestazione delle attività sportive.

1.6 La FISPEP ha Sede Legale in Roma e svolge la sua attività in tutto il territorio nazionale anche attraverso una sua propria organizzazione territoriale.

ART. 2 AMBITO DI ATTIVITÀ

La FISPEP, apolitica e aconfessionale, ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e diffondere la disciplina dell'Atletica Paralimpica, le discipline sportive del Rugby in carrozzina, Calcio amputati e Calcio cerebrolesi, nonché tutte le discipline sportive paralimpiche sperimentali.

S'intendono attività sportive paralimpiche sperimentali quelle che il Consiglio Nazionale del CIP ritenga di sperimentare in termini di diffusione e sviluppo.

La FISPEP è strutturata secondo criteri democratici, volti ad assicurare il diritto di partecipazione all'attività promozionale ed agonistica degli Atleti Paralimpici in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

ART. 3 AFFILIAZIONI INTERNAZIONALI

La FISPEP è affiliata:

- per l'Atletica Paralimpica all'International Paralympic Committee (IPC-World Parathletics) e al Cerebral Palsy International Sports and Recreation Association (CPISRA)
- per il Rugby in carrozzina alla International Wheelchair Rugby Federation (IWRF);
- per il Calcio Amputati alla World Amputee Football Federation (WAFF);
- per il Calcio Cerebrolesi alla International Federation Cerebral Palsy Football (IFCPF),

nonché ad ogni altro organismo internazionale di riferimento delle discipline paralimpiche sperimentali che il CIP riterrà di delegare.

ART. 4 FINI ISTITUZIONALI

4.1 Sono fini istituzionali della FISPEP:

- a) promuovere e disciplinare la pratica sportiva paralimpica con riferimento alle discipline dell'Atletica Paralimpica, del Rugby in carrozzina, del Calcio amputati e del Calcio cerebrolesi, nonché alle attività sportive sperimentali delegate dal CIP.
- b) curare la preparazione tecnica, agonistica e organizzativa delle Squadre Nazionali, quando partecipano ai Giochi Paralimpici o ad altre competizioni internazionali secondo le direttive del CIP;
- c) indire, organizzare, patrocinare gare sportive per persone disabili di discipline ad essa

riconosciute dal CIP, ad ogni livello, in campo provinciale, regionale, nazionale e internazionale;

- d) promuovere la pratica sportiva per Atleti Paralimpici di discipline ad essa riconosciute dal CIP, in ogni fascia di età, diffondere il messaggio sportivo federale, organizzare Manifestazioni giovanili ed Eventi sportivi finalizzati all'integrazione e socializzazione della persona disabile;

4.2 Sono, altresì, scopi principali, connessi ai fini istituzionali della FISPEP:

- a) favorire studi e ricerche nel settore dello sport e in campi affini sotto l'aspetto medico, sociale, economico e giuridico, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni;
- b) promuovere i rapporti e lo scambio di informazioni con tutte le Associazioni, Federazioni o gruppi di persone che, in Italia o all'Estero, che agiscono con scopi analoghi;
- c) collaborare con le Istituzioni Scolastiche e Universitarie al fine di promuovere e sviluppare la pratica sportiva delle discipline ad essa riconosciute dal CIP;
- d) sostenere l'attività di formazione e ricerca attraverso diverse iniziative, anche in collaborazione con altre Federazioni Sportive Nazionali Olimpiche e Paralimpiche e con altri Enti e/o Istituzioni Pubbliche preposte;
- e) concorrere, in ossequio alle leggi vigenti ed alle specifiche disposizioni del CIP, all'adozione di misure di prevenzione e repressione del Doping nello Sport nonché alla tutela sanitaria dei propri tesserati.

ART. 5 AFFILIATI

5.1 Sono Affiliati della FISPEP tutti coloro che ne condividono le finalità, possiedono i requisiti richiesti dal presente Statuto e versano le quote associative annuali (affiliazione, riaffiliazione e tesseramento) entro i termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

La FISPEP esercita i poteri di vigilanza e controllo nei confronti dei propri tesserati ed affiliati secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento Organico.

5.2 Possono essere Affiliati alla FISPEP le Società e le Associazioni Sportive che praticano l'attività di cui all'art. 2 del presente Statuto e che rispondono ai seguenti requisiti:

- non perseguono fini di lucro;
- sono rette da norme statutarie basate sui principi di democrazia interna;
- hanno lo Statuto Sociale conformato ai requisiti fissati dalla Legge 289/02 art. 90, commi 17 e 18 e successive modificazioni e integrazioni;
- abbiano la sede sportiva nel territorio italiano. Potranno, altresì, essere riconosciute quelle Società e Associazioni che, pur avendo la sede legale in ognuno degli Stati Membri dell'Unione Europea, ai fini del riconoscimento sportivo, abbiano la sede sportiva nell'ambito del territorio italiano;
- hanno la disponibilità di uno spazio idoneo atto a garantire lo svolgimento dell'attività sportiva.

Possono essere, altresì, affiliati i Gruppi sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad Ordinamento Civile e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare, firmatari di apposite convenzioni con il CIP, anche se non in possesso di tutti i requisiti previsti per gli Affiliati.

5.3 Le Società e le Associazioni sono riconosciute, ai fini sportivi, dal Consiglio Federale della FISPEP che ne approva lo Statuto ai sensi dell'art 27, comma 3 lett. 1)

Sono, inoltre, tenute a comunicare alla FISPEP, entro 15 giorni dalla relativa delibera di approvazione, per essere sottoposta al Consiglio Federale, ogni variazione intervenuta nella composizione dei propri Organi o nel proprio Statuto rispetto a quanto comunicato in sede di prima affiliazione.

5.4 Le procedure da seguire per richiedere l'affiliazione ai fini sportivi sono disciplinate dallo specifico Regolamento Organico.

5.5 I requisiti e le procedure per l'affiliazione o la riaffiliazione, non possono essere modificati nell'ultimo anno del Quadriennio Paralimpico Estivo.

5.6 Decadono dalla qualifica di Affiliati coloro che commettono atti in violazione a Norme di Legge o in violazione al presente Statuto e ai Principi Informatori del CIP accertate dagli Organi di Giustizia ai sensi del Regolamento di Giustizia Sportiva FISPEP.

5.7 Avverso i provvedimenti di revoca o diniego dell'affiliazione e riaffiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del CIP ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. u) dello Statuto del CIP.

ART. 6 QUOTE ANNUALI

Gli Affiliati versano alla Federazione le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e tutte le altre tasse, nei termini e nelle modalità stabilite, per ciascun Anno Sportivo, con apposite deliberazioni degli Organi competenti. Le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento e qualsiasi altra eventuale quota sociale, sono intrasmissibili.

ART. 7 DIRITTI DEGLI AFFILIATI

7.1 L'esercizio dei diritti degli Affiliati è subordinato all'affiliazione e al pagamento delle quote annuali di cui all'articolo 6.

7.2 Più in particolare tutti gli Affiliati hanno diritto a:

- a) partecipare alle Assemblee, secondo le Norme Statutarie e Regolamentari;
- b) partecipare all'attività promozionale e agonistica, nazionale ed internazionale, in base alle Norme Federali ed ai Regolamenti specifici;
- c) organizzare Manifestazioni, secondo le Norme emanate dagli Organi Federali competenti.

ART. 8 OBBLIGHI DEGLI AFFILIATI

Gli Affiliati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, i Regolamenti, le Delibere e le disposizioni adottate dai competenti Organi Federali, le norme e le direttive del CIP nonché di rispettare le Regole del dilettantismo, quelle emanate dagli Organismi Nazionali e Internazionali competenti.

ART. 9 CESSAZIONE DI APPARTENENZA ALLA FISPEP

9.1 La qualità di Affiliato alla FISPEP si perde nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività federale durante gli ultimi due anni sportivi;
- d) per radiazione, determinata da gravi e dolose infrazioni alle Norme Federali, comminata dagli Organi di Giustizia;
- e) per mancato rinnovo annuale dell'affiliazione;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte della FISPEP, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti

per ottenere l'affiliazione di cui all'articolo 5.

9.2 In tutti i casi di cessazione, gli Affiliati dovranno provvedere all'estinzione di eventuali obbligazioni pendenti nei confronti della FISPEP e degli altri Affiliati, non avendo alcun diritto sul patrimonio di questa.

9.3 La cessazione di appartenenza alla FISPEP comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa ed è deliberata dal Consiglio Federale.

ART. 10 FUSIONE

La fusione di due o più Società affiliate può effettuarsi secondo le Norme previste dal Regolamento Organico.

ART. 11 - I TESSERATI

11.1 Le persone fisiche tesserate si distinguono in Tesserati Federali e Societari.

11.2 I Tesserati Federali sono tutti coloro che sono inquadrati nei Ruoli Federali così come disciplinato dal Regolamento Organico:

- a) Dirigenti Federali: si intendono per tali tutti i tesserati che, a seguito di elezioni o di nomina, abbiano assunto cariche negli Organi Federali a livello provinciale, regionale o nazionale.
- b) Tecnici Federali: sono i tesserati, qualificati in livelli e ruoli tecnici che operano in ambito federale.
- c) Ufficiali di gara: si intendono per tali gli Arbitri in attività, quelli Benemeriti, i Giudici ed i Commissari.

- d) Collaboratori Federali: sono tesserati in questo ruolo tutte le figure ausiliarie che ricoprono incarichi a livello federale.
- e) Corsisti Federali;
- f) Principianti
- g) Volontari Federali.
- h) Componenti degli Organi di Giustizia Federale
- i) Soci onorari
- j) Soci Sostenitori

11.3 I Tesserati Societari sono tutti coloro che entrano a far parte della FISPEP all'atto dell'affiliazione o riaffiliazione della Società di appartenenza, versando la quota di tesseramento per il tramite della Società sportiva medesima così come disciplinato dal Regolamento Organico:

- a) Dirigenti
- b) Atleti e Atleti Guida
- c) Guide sportive
- d) Tecnici
- e) Assistenti tecnici
- f) Accompagnatori
- g) Medici
- h) Professionisti Sanitari
- i) Assistenti Specializzati
- j) Volontari.

11.4 Il tesseramento degli Atleti Paralimpici presso i Gruppi Sportivi delle Forze Armate e di altri Corpi dello Stato convenzionati con il CIP, è disciplinato da apposito Regolamento Organico.

ART. 12 TESSERATI ONORARI E SOSTENITORI

12.1 I Tesserati Onorari Federali sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Federale. Sono Tesserati Onorari coloro che si sono distinti nell'ambito della Federazione con azioni meritorie a favore delle Discipline Sportive della FISPEP. Essi non sono tenuti al versamento della quota di tesseramento e partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

E' facoltà di qualunque Affiliato e/o tesserato segnalare al Consiglio Federale l'eventuale designazione di Soci Onorari.

12.2 Sono Tesserati Sostenitori tutti coloro che, pur non praticando alcuna attività sportiva, né ricoprendo alcun ruolo all'interno della struttura federale:

- a) versano una quota di rilievo a titolo puramente volontario;
- b) versano la quota all'uopo stabilita dal Consiglio Federale in cambio di servizi che la Federazione sarà in grado di offrire.

I Tesserati Sostenitori sono nominati dal Consiglio Federale. Essi partecipano alle Assemblee Generali senza diritto di voto.

ART. 13 DOVERI DEI TESSERATI

13.1 I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 8 del presente Statuto e dai Regolamenti Federali.

13.2 I Tesserati hanno l'obbligo di osservare le Norme del Codice Paralimpico di Comportamento Sportivo adottato dal CIP al quale si fa espresso rinvio, la cui eventuale violazione sarà oggetto di procedimento ai sensi del Regolamento del Garante del Codice di Comportamento Sportivo nonché le disposizioni previste dal presente Statuto e dai Regolamenti della FISPEP.

13.3 Gli Atleti selezionati per le Rappresentative Nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni, a mettersi a disposizione della Federazione e ad onorare il ruolo rappresentativo agli stessi conferito qualunque sia la manifestazione.

13.4 E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi

ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FISPES o in quello delle Federazioni Internazionali.

ART. 14 - DIRITTI DEI TESSERATI

14.1 I Tesserati hanno il diritto di:

- a) partecipare a tutte le forme di attività federale, attraverso le rispettive Società e Organismi sportivi affiliati;
- b) concorrere alle cariche elettive se in possesso dei requisiti previsti;
- c) esercitare il diritto di voto secondo le Norme del presente Statuto.

14.2 Le atlete in maternità che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva dilettantistica anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, hanno diritto al mantenimento del tesseramento, nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale e con la specificità della disciplina sportiva praticata.

ART. 15 TESSERAMENTO - DURATA E CESSAZIONE

15.1 Il tesseramento ha validità 1 (uno) anno e coincide con l'Anno Sportivo.

15.2 Non è consentito tesserarsi alla FISPES per più di un Affiliato, anche se con qualifiche diverse. Tuttavia, qualora un tesserato entri a far parte di un gruppo sportivo delle forze armate, delle forze di polizia ad ordinamento civile e delle forze di polizia ad ordinamento militare, può chiedere di mantenere l'iscrizione con la società di provenienza o di essere tesserato anche per un'altra società, dando così luogo ad un doppio tesseramento. Per tutto ciò che attiene alla disciplina del doppio tesseramento si rinvia al Regolamento Organico federale.

15.3 La normativa sul vincolo di tesseramento (che non potrà comunque essere superiore a 4 (quattro) anni, salvo assenso dell'Atleta tesserato), le modalità di prestito e trasferimento di un Atleta da un Affiliato ad un altro sono disciplinate dal Regolamento Organico.

15.4 La FISPES garantisce la tutela della posizione sportiva delle atlete madri in attività per tutto il periodo della maternità, fino al loro rientro all'attività agonistica, vale a dire: per tre (3) mesi prima la data presunta del parto e sei (6) mesi dopo il parto.

15.5 Oltre ai casi di scadenza normale del vincolo, il tesseramento cessa:

- a) per il verificarsi di uno dei casi indicato nell'art. 9;
- b) per la cessazione dalla carica o dalla qualifica che ha determinato il tesseramento;
- c) per il ritiro della tessera a seguito di sanzioni deliberate dai competenti Organi di Giustizia.

15.6 I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del Quadriennio Paralimpico Estivo.

ART. 16 SANZIONI

16.1 Gli Affiliati e i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della FISPES sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle Norme e deliberazioni federali e dal Regolamento di Giustizia Federale.

16.2 Gli Affiliati e i tesserati possono essere passibili anche di sanzioni pecuniarie come stabilite dal Consiglio Federale.

16.3 Agli Affiliati e tesserati è comunque garantito il secondo grado di Giustizia come disciplinato dal Regolamento di Giustizia Federale.

16.4 È sancito il divieto di far parte dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico per un periodo di 10 (dieci) anni per coloro che si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione irrogata

ART. 17 ORGANI FEDERALI

17.1 Gli Organi Federali si distinguono in Organi Centrali, Organi Territoriali e Organi di Giustizia.

17.2 Sono Organi Centrali:

- l'Assemblea Generale;
- il Presidente della Federazione;
- il Consiglio Federale;
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Segretario Generale.

17.3 Sono Organi Territoriali:

- i Delegati Regionali;
- i Delegati Provinciali.

17.4 Sono Organi di Giustizia:

- il Giudice Sportivo Nazionale;
- la Corte Sportiva di Appello, se attivata;
- il Tribunale Federale;
- la Corte Federale di Appello;
- La Commissione di Garanzia presso il CIP

Il Giudice Sportivo Nazionale e la Corte Sportiva di Appello sono Giudici Sportivi.

Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello sono Giudici Federali.

Su decisione del Consiglio Federale la FISPEP può avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello

La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia di cui al precedente comma per assicurare la piena osservanza delle Norme dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico.

17.5 Gli Organi Centrali durano in carica 4 (quattro) anni e decadono con il rinnovo delle cariche elettive, da effettuarsi entro il 15 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici Estivi.

17.6 Gli Organi Territoriali durano in carica quattro anni.

17.7 I Componenti che assumono le funzioni nel corso del Quadriennio Paralimpico restano in carica fino alla scadenza dell'Organo di appartenenza.

17.8 I Componenti gli Organi Federali sono rieleggibili e rinominabili e devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 46 del presente Statuto salvo quanto previsto dalla Legge n. 8/2018 sul limite dei mandati.

17.9 Gli Organi di Giustizia durano in carica 4 (quattro) anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

17.10 Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di 4 (quattro) anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

17.11 Tutte le cariche federali sono svolte a titolo gratuito.

Il Consiglio Federale può stabilire eventuali indennità a favore del Presidente Federale e degli altri Componenti degli Organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP.

ART. 18 L'ASSEMBLEA GENERALE

18.1 L'Assemblea Generale è l'Organo Federale supremo ed è costituita dai Rappresentanti degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici appartenenti a Società con diritto di voto.

18.2 Hanno diritto a voto altresì, nell'ambito degli affiliati, i Gruppi Sportivi delle Forze Armate, delle Forze di Polizia civili o militari e del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco firmatari di apposite convenzioni con il CIP, le Associazioni e le Società regolarmente affiliate con la FISPEP che risultino iscritte nel Registro di cui all'art. 5 comma 4 lett. u) dello Statuto del CIP.

18.3 Hanno diritto di voto i Rappresentanti degli Affiliati che abbiano maturato un'anzianità di affiliazione di almeno 12 (dodici) mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che nel suddetto periodo abbiano svolto effettiva attività territoriale e/o nazionale: intendendosi per tale la partecipazione a Campionati o altre Manifestazioni iscritte nei calendari ufficiali della Federazione

nell'Anno Sportivo compreso nei 12 (dodici) mesi precedenti la data d'indizione delle Assemblee. Il voto sarà attribuito a condizione che le iniziative abbiano avuto regolare svolgimento.

18.4 I Rappresentanti Atleti e i Rappresentanti Tecnici degli Affiliati, eletti nelle rispettive assemblee societarie di categoria, gli Atleti ed i Tecnici maggiorenni, tesserati ed in attività,, per partecipare regolarmente all'Assemblea Generale ed esercitare il diritto di voto, devono essere segnalati dall'Affiliato di appartenenza, unitamente ad un eventuale rappresentante supplente, alla Segreteria Federale della FISPEP, entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea Generale Elettiva Quadriennale. Tale segnalazione pervenuta alla Segreteria Federale nel termine suddetto varrà per l'intero Quadriennio Paralimpico in corso, salvo cambiamenti dei nominativi degli Atleti e Tecnici prescelti da comunicare per iscritto sempre alla Segreteria Federale, a pena di non partecipazione all'Assemblea entro e non oltre il medesimo termine.

18.5 Il Rappresentante degli Affiliati, degli Atleti e dei Tecnici, hanno diritto ad un voto ciascuno.

18.6 Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura Federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, agli Organi di giustizia federale secondo le modalità che saranno riportate chiaramente nell'atto di convocazione dell'Assemblea.

18.7 L'Assemblea Generale è convocata, dal Presidente o, nei casi previsti, da chi ne fa le veci, previa nomina da parte del Consiglio Federale della Commissione Verifica Poteri. Nei casi di assemblee elettive, la convocazione, contenente l'ordine del giorno, unitamente alla tabella voti redatta a cura della Segreteria Generale, è comunicata a mezzo pec o con altri mezzi di comunicazione disposti dalla FISPEP, almeno 40 (quaranta) giorni prima della data stabilita. Nelle sole ipotesi, tassativamente previste nel presente Statuto, di convocazione di Assemblee straordinarie indette per procedere al rinnovo totale degli Organi Federali o parziale per reintegrare gli stessi, a seguito di eventi che abbiano comportato o la decadenza dell'intero Organo o soltanto di uno o più Membri, il termine per la convocazione può essere ridotto a 30 (trenta) giorni, di cui al precedente comma. La lettera di convocazione dell'Assemblea, con tutti gli allegati, sarà, altresì, pubblicata sulla home page del sito internet Federale.

18.8 L'Assemblea è valida qualora vi sia la presenza della metà degli aventi diritto a voto direttamente o per delega e, per le Assemblee Elettive, in seconda convocazione la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto, direttamente o per delega.

ART. 19 ATTRIBUZIONI DELLE ASSEMBLEE GENERALI

19.1 L'Assemblea Generale è Ordinaria o Straordinaria.

19.2 L'Assemblea Generale Ordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive, entro il 15 (quindici) marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Paralimpici Estivi: il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale di cui 2 (due) in rappresentanza degli Atleti (a garanzia dell'equa rappresentanza tra Atleti ed Atlete laddove possibile) e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Ad esclusione degli Organi di Giustizia, ove, a causa dello scioglimento anticipato degli Organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea Elettiva si sia regolarmente svolta nei 6 (sei) mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Paralimpici, gli Eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva convocata al termine del successivo Quadriennio Paralimpico;
- b) nomina, su proposta del Consiglio Federale, i Tesserati Onorari;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- d) provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo dell'organo di amministrazione, che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio o del mandato per i quali sono stati approvati.

19.3 L'Assemblea Generale Straordinaria:

- a) elegge, con votazioni separate e successive e nelle ipotesi di vacanze previste nel presente Statuto, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli Membri di esso e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti; qualora non sia stato possibile

procedere all'integrazione secondo le procedure dettate al riguardo dal presente Statuto;

b) delibera sulle proposte di modifica allo Statuto Federale;

c) delibera in ordine allo scioglimento della Federazione;

19.4 L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 (novanta) giorni:

a) su motivata richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno degli Affiliati aventi diritto a voto;

b) su richiesta di almeno la metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale.

c) su richiesta di almeno la metà più uno degli Atleti e dei Tecnici maggiorenni societari aventi diritto al voto nelle Assemblee di categoria.

ART. 20 PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI E DIRITTO DI VOTO

20.1 La partecipazione all'Assemblea Generale delle Società affiliate aventi diritto al voto è esercitata dai Presidenti e/o Rappresentanti Legali delle Società affiliate o, in caso di impedimento, da loro Delegato, purché Componente del Consiglio Direttivo.

20.2 Alle Assemblee Generali partecipano altresì, con diritto di voto, gli Atleti e i Tecnici eletti nell'ambito di ciascuna Società affiliata secondo quanto disposto al precedente art. 18.4. I Rappresentanti Atleti e Tecnici devono partecipare direttamente alle Assemblee Nazionali e non possono pertanto, né ricevere né rilasciare deleghe;

20.3 Il Delegato Societario degli Atleti e dei Tecnici, nonché il Presidente o suo Delegato, dovranno essere tre persone distinte.

20.4 I Presidenti degli Affiliati, o loro delegati, eleggono il Presidente Federale, i Componenti del Consiglio Federale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

20.5 I Delegati Societari degli Atleti eleggono il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e 2 (due) Consiglieri Nazionali in loro rappresentanza.

20.6 I Delegati Societari dei tecnici eleggono il Presidente Federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e 1 (uno) Consigliere Nazionale in loro rappresentanza.

20.7 Tutti i suddetti partecipanti devono essere maggiorenni, possedere piena capacità di agire, nonché essere regolarmente tesserati alla Federazione.

20.8 Partecipano inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Federale e gli altri Membri del Consiglio Federale, il Collegio dei Revisori dei Conti e i Tesserati Onorari e Sostenitori.

20.9 Possono inoltre assistere ai lavori assembleari eventuali altri che il Consiglio Federale ritenga opportuno invitare.

20.10 E' preclusa la partecipazione alle Assemblee alle Società affiliate e ai Tesserati che non siano in regola con i versamenti delle quote annuali di affiliazione e tesseramento e a chiunque sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione di entità superiore alla sanzione della "ammonizione", comminata dagli Organi di Giustizia.

20.11 A ogni Rappresentante degli Affiliati aventi diritto a voto possono essere conferite deleghe.

Le deleghe, rilasciate dalle Società affiliate, anche non appartenenti alla stessa Regione, devono essere redatte per iscritto su carta intestata della delegante oppure su carta semplice con il timbro dell'Associazione o Società Sportiva e devono contenere, a pena dell'inammissibilità, le generalità e la copia del documento del Legale Rappresentante nonché la denominazione dell'Associazione della Società Sportiva delegata e le generalità del Legale Rappresentante della stessa e dell'eventuale suo delegato in Assemblea.

Le deleghe devono essere rilasciate in numero di:

- 1 delega, se all'Assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 Associazioni e Società votanti;
- 2, fino a 200 Associazioni e Società votanti;
- 3, fino a 500 Associazioni e Società votanti;
- 4, fino a 1000 Associazioni e Società votanti;
- 5, oltre 1.000 Associazioni e Società votanti;

20.12 Il Presidente Federale, i Membri del Consiglio Federale, i Delegati Regionali e Provinciali, i candidati alle cariche elettive, i Membri degli Organi di Giustizia, nonché i Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, non possono rappresentare Società, né direttamente, né per delega.

ART. 21 MODALITÀ DI DELIBERAZIONE DELLE ASSEMBLEE GENERALI

21.1 Le Assemblee Generali sono valide in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto al voto, anche in seconda convocazione, successiva di due ore, salvo quanto previsto dagli artt. 22, 23 e 24 del presente Statuto. Nei soli casi di Assemblee Elettive in seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

21.2 Nelle Assemblee Elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal CIP d'intesa con la FISPEP.

I Componenti della Commissione Verifica dei Poteri, della Commissione Scrutinio e dell'Ufficio di Presidenza delle Assemblee Federali Elettive, non possono essere scelti tra i Candidati alle cariche federali.

21.3 L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi, salvo che per l'ipotesi di scioglimento della FISPEP, e salvo i casi tassativamente previsti dalla legge e dal presente Statuto

21.4 Le votazioni si svolgono con sistemi di voto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza, la segretezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto.

21.5 Le preferenze da esprimere in sede di elezione devono essere, se possibile, di almeno 1 (una) unità in meno rispetto al numero di Candidati da eleggere;

21.6 Tutte le elezioni devono avvenire con votazione separata e successiva mediante voto elettronico, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Generale (composta dal Presidente dell'Assemblea, da un Vice Presidente, dal Segretario della FISPEP o da chi ne fa le veci e da 3 (tre) scrutatori) che può essere eletto anche per acclamazione.

21.7 In caso di parità di voti riportati fra due o più Candidati in occasione di tutte le Assemblee Elettive Nazionali, si procederà mediante ballottaggio. Il Presidente Federale, anche in caso di ballottaggio, è eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti. Il ballottaggio dovrà essere effettuato anche fra tutti i votati *ex aequo* che abbiano riportato un numero di voti almeno pari alla metà dell'ultimo degli eletti. Nella sola ipotesi prevista dall'art.6 comma 7 della L. 8/2018 il Presidente potrà essere eletto secondo quanto previsto al successivo art. 24.8.

ART. 22 MODIFICHE ALLO STATUTO

22.1 Le proposte di modifica dello Statuto, determinate e specifiche, possono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli Affiliati aventi diritto di voto. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Generale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno proporre all'Assemblea stessa.

22.2 Il Consiglio Federale verifica le condizioni di cui al precedente comma e il Presidente della Federazione convoca, entro 60 (sessanta) giorni, l'Assemblea Generale Straordinaria che dovrà tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni.

22.3 Nell'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale Straordinaria devono essere riportate integralmente le proposte di modifica. Il *quorum* costitutivo richiesto, sia in prima sia in seconda convocazione, è la metà più uno degli aventi diritto a voto.

22.4 Per l'approvazione delle proposte di modifica è necessaria sempre in ogni caso la metà più uno dei presenti aventi diritto a voto.

22.5 Le modifiche statutarie entrano in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CIP.

22.6 Il Consiglio Federale può chiedere alla Giunta Nazionale del CIP la nomina di un Commissario ad Acta per procedere alle modifiche dello Statuto Federale deliberate dal Consiglio Federale e derivanti da Norme di Legge o delibere normative del CIP. Nella richiesta il Consiglio Federale indica le ragioni che rendono il raggiungimento del quorum costitutivo o deliberativo dell'Assemblea Straordinaria che dovrebbe essere convocata ad hoc particolarmente difficile e oneroso. In ogni caso, la prima Assemblea Federale Straordinaria validamente costituita può liberamente modificare le Norme Statutarie introdotte dal Commissario e deliberate dal Consiglio Federale, fermo restando il pieno rispetto dei vincoli

derivanti da Norme di Legge o da delibere normative del CIP.

ART. 23 PROPOSTA DI SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

23.1 La proposta di scioglimento della FISPEP può essere presentata soltanto all'Assemblea Generale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

23.2 Tale Assemblea è valida con la presenza dei 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

23.3 Per l'approvazione della proposta di scioglimento della FISPEP è necessario il voto affermativo di almeno 4/5 (quattro/quinti) degli aventi diritto al voto.

23.4 L'Assemblea Generale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FISPEP e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi *quorum* di cui ai precedenti commi.

23.5 L'Assemblea Generale dovrà, quindi, deliberare sullo scioglimento della FISPEP e sulla destinazione del patrimonio con gli stessi *quorum* di cui ai precedenti commi.

ART. 24 IL PRESIDENTE FEDERALE

24.1 Il Presidente Federale è il Legale Rappresentante della Federazione.

Il Presidente ha la responsabilità generale tecnico-sportiva della Federazione. A esso spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici di livello nazionale ed internazionale e la nomina dei Direttori Tecnici delle Squadre Nazionali, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti.

24.2 Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione, ne sovrintende l'attività compiendo tutti gli atti non espressamente riservati dallo Statuto alla competenza di altri Organi Federali. Vigila su tutti gli Organi e gli Uffici della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia e il Collegio dei Revisori dei Conti.

24.3 In particolare è compito del Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Federale previa formulazione dell'Ordine del Giorno;
- b) vigilare sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- c) convocare l'Assemblea Generale Ordinaria e Straordinaria, salvo diverse disposizioni del presente Statuto;
- d) sottoscrivere gli atti e i provvedimenti che non siano attribuiti dallo Statuto alla competenza di altri Organi;
- e) adottare, in caso di estrema necessità e urgenza, le deliberazioni di competenza del Consiglio Federale, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte a ratifica del Consiglio Federale nella sua prima riunione utile.
- f) nominare il Segretario Generale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale.

24.4 In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente per l'ordinaria amministrazione. In caso d'impedimento definitivo, si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale ed il Vice Presidente, cui spetta la reggenza provvisoria della Federazione, provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento che ne ha determinato la decadenza e da tenersi entro i successivi 30 (trenta) giorni.

24.5 Nel caso di dimissioni del Presidente si verifica la decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale che resterà in *prorogatio* per l'ordinaria amministrazione, unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente, sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria. In regime di *prorogatio*, la competenza è limitata agli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione.

24.6 Il Presidente può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di sua esclusiva competenza, al Vice Presidente e ai Consiglieri Federali per la trattazione di specifiche tematiche o attività o per la partecipazione in Organi o Commissioni interne o esterne, fatto salvo quanto previsto dalle composizioni

di specifici Organi e Commissioni.

24.7 Il Presidente ha la facoltà di concedere la grazia ai Tesserati osservando le disposizioni dei Regolamenti di Giustizia Federale.

24.8 Il Presidente della FISPEP ed i Membri degli Organi Direttivi ed Elettivi Nazionali e Territoriali restano in carica tutto il Quadriennio Paralimpico Estivo e non possono rimanere in carica oltre 3 (tre) mandati.

Il Presidente Federale è eletto con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

Il Presidente, altresì, in carica alla data del 13 febbraio 2018, (data di entrata in vigore della L.8/2018), qualora abbia raggiunto il limite del precedente paragrafo, può svolgere un ulteriore mandato unicamente se è eletto con una maggioranza non inferiore al 55% dei voti espressi alla prima votazione. Nel caso in cui si sia in presenza di più di due candidati alla carica di Presidente e la prima votazione non consenta di eleggere il Presidente, si darà luogo ad una seconda votazione alla quale il Presidente uscente può concorrere esclusivamente se nella prima, abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti esprimibili dai presenti accreditati. Il Presidente uscente è eletto, dunque, qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti esprimibili dai presenti accreditati.

Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di Presidente, dovrà essere indetta e convocata un'altra Assemblea Generale Elettiva da svolgersi, entro e non oltre, 90 (novanta) giorni dall'indizione, alla quale un Presidente uscente non potrà ricandidarsi alla carica di Presidente Federale.

24.9 Il Presidente uscente è tenuto, entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'Assemblea Elettiva, ad effettuare la consegna degli atti posti in essere nell'esercizio del proprio mandato al Presidente neo eletto.

ART. 25 IL CONSIGLIO FEDERALE

25.1 Il Consiglio Federale è composto:

- a) dal Presidente della Federazione;
- b) da 6 (sei) Consiglieri eletti di cui 2 (due) in rappresentanza degli Atleti di cui uno per genere, laddove possibile in base alle candidature e 1 (uno) in rappresentanza dei Tecnici.
- c) dai Rappresentanti Italiani eletti negli Organismi Esecutivi delle Federazioni Internazionali cui la FISPEP aderisce .

25.2 Le funzioni di Segretario del Consiglio sono svolte dal Segretario Generale della FISPEP o da un suo delegato, il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

25.3 Salvo i casi statutariamente previsti di decadenza anticipata, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero Quadriennio Paralimpico Estivo. I suoi Componenti non possono svolgere più di 3 (tre) mandati, tuttavia, qualora in carica alla data del 13 febbraio 2018, (data di entrata in vigore della L.8/2018), ed abbiano raggiunto il suddetto limite, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato.

25.4 I Consiglieri Federali che, senza giustificato motivo, non prendano parte per 3 (tre) volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

ART. 26 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO FEDERALE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI

26.1 Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritiene opportuno;
- b) quando ne viene avanzata esplicita richiesta da almeno la metà più uno dei suoi Componenti.

26.2 Alle riunioni del Consiglio Federale devono essere sempre invitati i Componenti Effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.

26.3 Possono, altresì, essere ammessi, in qualità di esperti e senza diritto di voto, tutti coloro che il Consiglio riconosca particolarmente qualificati in merito alle attività federali poste all'Ordine del Giorno.

26.4 Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno 3 (tre) volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente, o chi ne fa le veci, ed almeno 3 (tre) Consiglieri.

26.5 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Federale si tengano, così come previsto dalla vigente normativa in materia, per teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui

si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

26.6 Il voto non è delegabile.

26.7 Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente.

ART. 27 COMPETENZE DEL CONSIGLIO FEDERALE

27.1 Il Consiglio Federale è l'Organo di gestione della Federazione. Verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo presentato dal Presidente Federale, valuta i risultati sportivi conseguiti, vigila sul buon andamento della gestione federale.

27.2 Esso predispone i programmi in conformità ai Principi Informatori e alle direttive del CIP e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali.

27.3 In particolare:

- a) realizza i fini di cui all'art. 4 nell'ambito delle competenze previste dal presente Statuto;
- b) amministra i fondi che sono a disposizione della Federazione;
- c) approva, entro il 30 (trenta) novembre di ciascun anno, il Bilancio Preventivo riferito all'esercizio successivo, da rimettere al CIP per la debita approvazione entro il termine all'uopo previsto. Delibera, entro il 15 (quindici) aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, il Bilancio Consuntivo da sottoporre alla Giunta Nazionale del CIP, nel termine all'uopo previsto, per la debita approvazione. A detti documenti che devono essere redatti nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, verrà data la massima pubblicità attraverso la loro pubblicazione in apposita sezione prontamente rintracciabile all'interno del sito internet Federale entro 15 (quindici) giorni dall'approvazione a cura del CIP. In tale sezione vanno pubblicati il Bilancio di Previsione dell'Esercizio corrente e i Bilanci d'Esercizio dell'ultimo triennio.
- d) Ove la Federazione costituisca Società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, anche il loro Bilancio d'esercizio dovrà essere pubblicato all'interno del sito federale con le stesse modalità previste al precedente punto c). Il Bilancio d'esercizio delle Società strumentali, dev'essere trasmesso al CIP in allegato al Bilancio della Federazione ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Nazionale;
- e) predispone quanto necessario a garantire la completa ed integrale attuazione delle norme sportive WADA - NADO ITALIA;
- f) approva il Regolamento Organico da sottoporre al CIP per la necessaria approvazione e ogni altro Regolamento inerente l'attività federale;
- g) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle Norme Federali;
- h) può delegare al Presidente della Federazione l'esercizio di determinati poteri ad esso non riservati in via esclusiva;
- i) ratifica i provvedimenti assunti in via di estrema necessità e urgenza dal Presidente valutando la sussistenza dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento;
- j) elegge nella sua prima riunione un Consigliere Federale quale Vice Presidente;
- k) esprime il parere sulla nomina del Segretario Generale;
- l) delibera, su delega del CIP, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società e degli Organismi similari, approvandone le domande di affiliazione e riaffiliazione, approva, inoltre, i relativi Statuti nonché le eventuali modifiche agli stessi, su delega del CIP. Gli Statuti societari devono prevedere l'obbligo di conformarsi alla legge, alle norme e alle direttive del CIP, allo Statuto Federale, ad ogni altro regolamento federale e alle normative degli organismi internazionali;
- m) approva i cambi di denominazione degli Affiliati e delibera sulle richieste di fusione degli Affiliati;
- n) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali provvedendo, altresì, alla loro revoca in caso di mancato funzionamento dei medesimi;
- o) stabilisce l'entità dei fondi da devolvere ai singoli Organi Territoriali per assolvere ai loro compiti;

- p) compila l'Ordine del Giorno dell'Assemblea Generale, salvo i casi di cui all'art. 19, relativi alla richiesta di convocazione dell'Assemblea Straordinaria da parte di 1/3 (un/terzo) degli aventi diritto a voto ovvero quando la richiesta provenga dalla metà più uno dei Componenti il Consiglio Federale;
- q) Ad eccezione del Presidente della Commissione Verifica Poteri, nominato dal CIP d'intesa con la Federazione, nomina gli ulteriori componenti della Commissione Verifica dei Poteri ed i Componenti della Commissione Scrutinio, scegliendo, in primo luogo, i Componenti degli Organi di Giustizia o, in caso di loro indisponibilità, tra persone di particolare affidabilità purché non candidati alle cariche federali;
- r) designa i tesserati Onorari da proporre all'Assemblea Generale per la relativa nomina e nomina i Tesserati Sostenitori;
- s) istituisce Commissioni Nazionali e nomina/revoca i Componenti delle stesse, determinandone i compiti;
- t) stabilisce eventuali indennità da corrispondere ai Componenti degli Organi direttivi nazionali in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CIP, nonché la corresponsione di rimborsi spese e gettoni di presenza, ove consentito dalle disposizioni di Legge vigenti;
- u) provvede all'erogazione, dopo aver determinato i relativi criteri, dei contributi, premi, compensi e borse di studio alle Società Sportive, agli Atleti e ai Tecnici;
- v) approva il Calendario Nazionale;
- w) approva la composizione delle Squadre Nazionali partecipanti alle Manifestazioni internazionali indette dal competente organismo internazionale;
- x) autorizza l'indizione di Corsi di Formazione e ne rilascia il relativo attestato;
- y) istituisce Albi Federali adottando il relativo documento deliberativo d'iscrizione agli stessi;
- z) delibera, con esclusione delle sanzioni per violazione sportive antidoping, la concessione dell'amnistia e dell'indulto secondo le disposizioni specifiche del Regolamento di Giustizia Federale;
- z1) nomina, su proposta del Presidente, i Componenti degli Organi di Giustizia Federale (Tribunale Federale e Corte Federale di Appello) tra soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia istituita presso il CIP.
- z2) nomina, su proposta del Presidente, il Giudice Sportivo Nazionale ed i Componenti della Corte Sportiva di Appello, tra i soggetti ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia, in possesso dei requisiti previsti dal Consiglio stesso.
- z3) Al fine di conseguire risparmi di gestione il Consiglio Federale può decidere di avvalersi del Tribunale Federale o della Corte Federale di Appello anche per l'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello.
- z4) nomina, su proposta del Presidente, il Procuratore Federale tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia.

27.4 Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo, purché siano sempre rispettati i Principi Generali ispiratori dello Statuto e degli altri Regolamenti.

ART. 28 DECADENZA DEL CONSIGLIO FEDERALE

28.1 Il Consiglio Federale decade per:

- a) dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, quando non sia possibile procedere all'integrazione del Consiglio come specificato all'art. 29. In tale ipotesi si avrà la decadenza immediata del Consiglio ma non del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Generale Straordinaria da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni dall'evento e da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni per l'elezione dei Consiglieri mancanti;
- b) dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a 7 (sette) giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: il Presidente decaduto curerà l'ordinaria amministrazione fino allo svolgimento dell'Assemblea Straordinaria da tenersi nei termini

- previsti sub a);
- c) dimissioni del Presidente;
- d) impedimento definitivo del Presidente, in tal caso il Vice Presidente resta in *prorogatio* per svolgere le attività di cui all'art.24.4;
- e) mancata approvazione del Rendiconto Consuntivo da parte del CIP.

28.2 La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia.

28.3 Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.

ART. 29 INTEGRAZIONI DEL CONSIGLIO FEDERALE

In caso di vacanza di Membri del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'Organo, si procede all'integrazione dell'Organo stesso chiamando a farne parte i primi dei non eletti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo degli Eletti. Nell'ipotesi in cui non sia possibile l'integrazione dell'Organo e sia compromessa la sua regolare funzionalità, ovvero venga meno la rappresentanza degli atleti e tecnici, sarà convocata un'Assemblea Straordinaria nel termine di 60 (sessanta), da effettuarsi entro i successivi 30 (trenta), per la sola elezione dei Consiglieri mancanti. Ove tuttavia non sia compromessa la funzionalità dell'Organo, l'elezione dei Consiglieri mancanti potrà effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dopo l'Evento che ha causato la vacanza medesima.

Art. 30 L COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

30.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è l'Organo di controllo amministrativo della FISPEP ed è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da 2 (due) Componenti e 2 (due) Supplenti nominati dal CIP.

30.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni in coincidenza con il Ciclo Paralimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

30.3 I Membri Effettivi del Collegio devono, obbligatoriamente, essere invitati a tutte le Assemblee e riunioni degli Organi Federali Centrali di gestione.

30.4 I Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, elettivi e di nomina, devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e al Registro dei Revisori Legali e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati alla Federazione.

32.5 Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.

30.6 Le deliberazioni del Collegio devono essere prese a maggioranza assoluta. Il Membro dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

Art. 31 COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

31.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le Norme che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali.

31.2 Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

- a) controllare la gestione amministrativa di tutti gli Organi della Federazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità della FISPEP;
- c) verificare, almeno ogni 3 (tre) mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei Valori e dei Titoli di proprietà;
- d) redigere una relazione al Bilancio Preventivo e al Bilancio Consuntivo, nonché alle proposte di variazioni del Bilancio stesso;
- e) vigilare sull'osservanza delle Norme di Legge e Statutarie.

31.3 I Revisori dei Conti Effettivi possono anche, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi e presso le strutture periferiche della FISPEP, previa comunicazione al Presidente Federale. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale assunzione dei provvedimenti di

competenza.

31.4 La Federazione ha l'obbligo della revisione dei propri bilanci e di quelli delle Società da questa partecipate da effettuarsi a cura di una primaria Società di revisione.

Art. 32 CESSAZIONE DALLA CARICA E SOSTITUZIONI

32.1 Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

32.2 In caso d'impossibilità a procedere alla sostituzione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, si provvederà alla celebrazione di una Assemblea Straordinaria per la sua rielezione entro 90 (novanta) giorni;

32.3 Qualora invece, prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni previsti per la convocazione e la celebrazione dell'Assemblea Straordinaria dovesse essere tenuta l'Assemblea Ordinaria, l'elezione del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dovrà avvenire in coincidenza della data di effettuazione di quest'ultima Assemblea.

ART. 33 IL SEGRETARIO GENERALE

33.1 Il Segretario Generale è un Organo Centrale della Federazione. E' nominato dal Presidente Federale, previa consultazione con il CIP e sentito il Consiglio Federale. Nell'espletamento dei propri compiti può dotarsi di una Segretaria Generale.

33.2 Il Segretario Generale espleta i seguenti compiti:

- a) provvede alla gestione amministrativa, contabile e fiscale della Federazione di cui ne è responsabile in base agli indirizzi del Presidente e del Consiglio Federale;
- b) predispose il Bilancio di Previsione e quello Consuntivo della Federazione;
- c) cura e coordina l'organizzazione generale dei servizi e degli Uffici Federali;
- d) è responsabile della gestione delle Risorse Umane di competenza tecnica ed amministrativa utilizzate dalla Federazione;
- e) attua, per quanto di propria competenza, le deliberazioni del Presidente e del Consiglio Federale;
- f) coordina le attività delle strutture federali periferiche;

33.3 Partecipa, senza diritto di voto, a tutte le Assemblee, le riunioni degli Organi Centrali e Periferici e le riunioni delle Commissioni.

In caso di assenza od impedimento, può farsi rappresentare da altro Componente della Segreteria.

Art. 34 IL DELEGATO REGIONALE

34.1 Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Regionale che fa parte, con diritto di voto, del Consiglio Regionale CIP.

34.2 Nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta, possono essere istituiti Organi e Strutture Provinciali con funzioni analoghe a quelle attribuite, nelle altre Regioni, agli Organi o Strutture Periferiche a livello Regionale

34.3 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in qualunque momento.

34.4 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Regionali.

34.5 Il Delegato Regionale può ricevere fondi dalla FISPEP per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.

34.6 Il Delegato Regionale, alla fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione delle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.

Art. 35 IL DELEGATO PROVINCIALE

35.1 Il Consiglio Federale, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali, può nominare un Delegato Provinciale.

35.2 L'incarico è quadriennale, salvo delibera di revoca da parte del Consiglio Federale, adottabile in

qualunque momento.

35.3 La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.

35.4 Il Delegato Provinciale può ricevere fondi dalla FISPEP per la gestione dell'attività territoriale in relazione alla specifica programmazione annuale di carattere tecnico-organizzativo.

35.5 Il Delegato Provinciale, a fine di ciascun anno, deve presentare al Consiglio Federale una dettagliata relazione sulle attività svolte e degli eventuali impegni di spesa assunti.

Art. 36 PRINCIPI INFORMATIVI DELLA GIUSTIZIA FEDERALE

36.1 La Giustizia Federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Federale, deliberato dal Consiglio Federale ed approvato dalla Giunta Nazionale del CIP, in conformità ai Principi di Giustizia Sportiva ed al Codice di Giustizia emanati dal Consiglio Nazionale del CIP cui devono uniformarsi le FSP e DSP. Il Regolamento di Giustizia deve indicare le modalità e gli ambiti di attuazione, nonché le relative sanzioni per i casi di violazione.

36.2 Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle Norme dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei Tesserati, degli Affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.

36.3 Il processo sportivo attua i principi della parità delle Parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. I Giudici e le Parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale.

36.4 La decisione del Giudice è motivata e pubblica.

36.5 Il Giudice e le Parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto.

36.6 Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle Norme Generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva paralimpica.

36.7 Gli Organi di Giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza. Requisiti soggettivi e termini di durata dell'incarico sono regolati dal Codice di Giustizia Sportiva del CIP e dai Regolamenti Federali. I Componenti degli Organi di Giustizia e dell'Ufficio del Procuratore Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrivono una dichiarazione con cui attestano di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i Tesserati, gli Affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun Componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Nella medesima dichiarazione ciascun componente attesta, altresì, l'assenza dell'incompatibilità di cui al successivo art 36.9. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione di Garanzia del CIP per l'adozione delle misure di competenza.

36.8 La Procura Federale agisce innanzi agli Organi di Giustizia per assicurare la piena osservanza delle Norme dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico.

36.9 Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma, la carica di Componente di Organo di Giustizia o di Procuratore presso la Federazione è incompatibile con la carica di Componente di Organo di Giustizia presso il CIP o di Componente della Procura Generale dello Sport Paralimpico, nonché con la carica di Componente di Organi di Giustizia o di Procuratore presso più di altre 2 (due) Federazioni Paralimpiche e Discipline Sportive Paralimpiche. Presso la Federazione, ferma l'incompatibilità con la carica di Procuratore, la carica di Componente di Organo di Giustizia Sportiva non è incompatibile con la carica di Componente di Organo di Giustizia Federale.

36.10 Gli incarichi presso gli Organi di Giustizia e la Procura Federale possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7.5.2, dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni e delle Discipline Sportive Paralimpiche.

36.11 La Procura Federale coopera con la Procura Generale dello Sport istituita presso il CIP al

raggiungimento della finalità di cui al comma 36.8.

36.12 Gli Organi di Giustizia sono soggetti soltanto alle Legge ed all'Ordinamento Sportivo Paralimpico. Sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli Organi di stampa e agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a procedimenti in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno 12 (dodici) mesi dalla conclusione.

36.13 Le disposizioni che precedono si estendono, per quanto compatibili, all'Ufficio della Procura Federale.

La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia, dovrà curare la trasmissione di tutte le notizie, gli atti, i documenti e le decisioni ai competenti Organi del CIP secondo le disposizioni del Codice della Giustizia Sportiva del CIP e dei Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico e della Procura Generale dello Sport Paralimpico istituita presso il CIP.

Art. 37 VINCOLO DI GIUSTIZIA

37.1 I provvedimenti adottati dagli Organi della FISPEP hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo Paralimpico, nei confronti di tutti gli Affiliati e Tesserati.

37.2 E' fatto divieto di far parte dell'ordinamento sportivo paralimpico per un periodo di 10 anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Generale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al periodo precedente è comunque subordinato all'esecuzione della sanzione erogata.

37.3 Gli Affiliati e Tesserati sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia dell'Ordinamento Sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge n. 220 del 19 agosto 2003 convertito dalla Legge n. 280 17 ottobre 2003.

37.4 L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

37.5 Per tutto quanto non contemplato nel presente articolo si fa riferimento allo Statuto e ai Regolamenti del CIP.

Art. 38 - IL GIUDICE SPORTIVO

- a) Il Consiglio Federale nomina, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia istituita presso il CIP, 1 (uno) o più Giudici Sportivi.
- b) Il Giudice Sportivo, pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza, su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e, in particolare, su quelle relative alla regolarità delle gare, alla omologazione dei relativi risultati, alla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature, alla regolarità dello status e della posizione di Atleti, Tecnici o altri partecipanti alla gara, ai comportamenti di Atleti, Tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara e ad ogni altro fatto rilevante per l'Ordinamento Sportivo avvenuto in occasione della gara.
- c) Il Giudice Sportivo è competente per i Campionati e le competizioni di ambito nazionale e territoriale.
- d) Avverso le decisioni del Giudice Sportivo è ammesso il ricorso alla Corte Sportiva di Appello o all'Organo deputato all'esercizio delle funzioni della Corte Sportiva di Appello medesima.

Art. 39 - LA PROCURA FEDERALE

- a) Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle Norme Federali. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia Federale tranne quelli la cui repressione è riservata all'ufficio delle Procura Antidoping.
- b) L'Ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale.
- c) Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale,

- ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione di Garanzia istituita presso il CIP.
- d) Il Procuratore Federale dura in carica per un mandato di 4 (quattro) anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.
 - e) Possono essere dichiarati idonei alla nomina quale Procuratore Federale coloro che, in possesso di specifica competenza nell'ambito dell'Ordinamento Sportivo, siano inclusi in una delle categorie indicate dall'art. 26, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva CIP, o in quella degli alti ufficiali delle Forze dell'Ordine, anche a riposo, e dei Dirigenti della Pubblica Amministrazione.
 - f) Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.
 - g) Il Procuratore Federale svolge le proprie attribuzioni in piena indipendenza ed in nessun caso assiste alle deliberazioni del Giudice presso il quale svolge le sue funzioni né può godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei Rappresentanti della difesa.

Art. 40 - LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO

- a) La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione del medesimo Giudice.
- b) Su delibera del Consiglio Federale le funzioni di Corte Sportiva di Appello possono essere stabilmente esercitate dalla Corte Federale di Appello o dal Tribunale Federale ai sensi dell'art. 17.4. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

Art. 41 - IL TRIBUNALE FEDERALE E LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

- a) Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'Ordinamento Sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici Sportivi Nazionali
- b) La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale.

ART 42 - LA COMMISSIONE FEDERALE DI GARANZIA

In applicazione dell'art. 4.2 dei Principi di Giustizia Sportiva del CIP, la FISPEP si avvarrà della Commissione di garanzia di cui all'art. 17 dello Statuto del CIP.

ART 43 - NORMA DI RINVIO SULLA GIUSTIZIA SPORTIVA

Per tutto quanto non espressamente previsto sulla nomina, sulle competenze nonché sulla disciplina del procedimento, relativa ai Giudici Sportivi ed ai Giudici Federali si rimanda al Codice di Giustizia Sportiva del CIP ed al Regolamento di Giustizia Federale.

ART. 44 COLLEGIO ARBITRALE

44.1 Gli Affiliati e i Tesserati si impegnano altresì a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie di natura patrimoniale che possono essere rimesse ad Arbitri, ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale e nella competenza esclusiva del Giudice Ordinario nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia Federale.

44.2 Il Collegio Arbitrale, per le controversie riferite al presente articolo, è costituito dal suo Presidente e da 2 (due) Membri; questi ultimi, nominati 1 (uno) da ciascuna delle Parti, provvedono di comune accordo alla designazione del Presidente.

44.3 In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al componente della Commissione di Garanzia istituita presso il CIP.

44.4 Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto e accettato, giudicano quali amichevoli compositori.

44.5 Il lodo deve essere emesso entro 90 (novanta) giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 10 (dieci) giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri presso la Segreteria Generale che ne dovrà dare, altresì, tempestiva comunicazione ufficiale alle Parti.

44.6 Il lodo è inappellabile, fatti salvi i casi di nullità, revocazione e opposizione di terzo.

Art. 45 COLLEGIO DI GARANZIA E PROCURA GENERALE DELLO SPORT PARALIMPICO

Per quanto concerne il Collegio di Garanzia dello Sport Paralimpico e la Procura Generale dello Sport Paralimpico si fa riferimento allo Statuto e al Codice di Giustizia del CIP.

ART. 46 REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI NOMINA

46.1 Tutti i Candidati alle cariche federali centrali, devono, al momento della presentazione della candidatura, essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana;
- c) piena capacità di agire;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad 1 (uno) anno, ovvero a pene che comportino la interdizione dai Pubblici Uffici superiori ad 1 (uno) anno;
- e) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte degli Organi di Giustizia Federali, del CIP, delle FSP delle DSP delle FSNP delle DSAP degli EPP e EPSP o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
- f) non aver subito sanzioni di sospensione conseguenti all'utilizzo o alla somministrazione di sostanze vietate o di ricorso a metodi proibiti secondo le definizioni delle Norme Sportive Antidoping NADO;
- g) essere tesserati con la FISPEP fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti nonché per i Membri degli Organi di Giustizia Federale.
- h) non aver riportato la condanna alla radiazione da parte del CIP, del CONI e delle FSNO, delle FSP, delle DSP, delle FSNP, delle DSAP, degli EPP e EPSP;

46.2 Sono ineleggibili tutti i tesserati che:

- a) abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, direttamente collegata alla gestione della Federazione
- b) abbiano in essere controversie giudiziarie contro la Federazione, il CIP o contro gli Organismi da questo riconosciuti.

46.3 Coloro che intendano presentare la propria candidatura a "Presidente Federale" o a "Consigliere Federale" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a), b), c), d), e), f) ed h). Devono inoltre essere tesserati da almeno 24 (ventiquattro) mesi con la FISPEP.

46.4 Gli Atleti che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale in rappresentanza degli Atleti" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a), b), c), d), e), f) ed h). Devono essere atleti in attività, o essere stati tesserati per almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'ultimo decennio, con la FISPEP, ed aver preso parte, nell'arco di due anni nell'ultimo decennio a competizioni nazionali.

46.5 I Tecnici che intendano presentare la propria candidatura a "Consigliere Federale in rappresentanza dei Tecnici" devono essere in possesso dei requisiti prescritti sub a), b), c), d), e) e f). Devono inoltre essere in attività, o essere stati tesserati per almeno 24 (ventiquattro) mesi, nell'ultimo decennio, con la FISPEP, ed iscritti all'Albo Federale nella specifica qualifica.

46.6 La mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui ai commi precedenti, iniziale o accertata dopo l'elezione, o il venir meno degli stessi anche nel corso del mandato, comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Art. 47 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI

47.1 Coloro che, in possesso dei requisiti previsti, intendono candidarsi alle cariche federali, devono inoltrare domanda scritta alla Segreteria Generale a mezzo lettera raccomandata A/R o altre modalità di trasmissione previste dalla Legge.

47.2 A pena d'inammissibilità la domanda deve indicare la categoria alla quale s'intende candidarsi: Presidente - Consigliere Federale - Consigliere Federale Atleta - Consigliere Federale Tecnico - Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nell'ambito della stessa Assemblea non è ammessa la candidatura, da parte del medesimo soggetto, a più di una carica federale. Allegata alla domanda il candidato deve rilasciare una dichiarazione - sotto la propria responsabilità - attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità.

Art. 48 CANDIDATURE ALLE CARICHE FEDERALI - TERMINI

48.1 Carica di Presidente:

La presentazione delle candidature alla Segreteria Generale deve avvenire tra il trentesimo e il ventesimo giorno precedenti la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Le candidature devono pervenire entro le ore 14 (quattordici) del ventesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea.

La Segreteria Generale provvede a compilare la lista dei Candidati, pubblicandola, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, nel sito internet federale con link diretto dall'home page.

Alla carica Presidente Federale si accede secondo quanto disposto dall'art. 24.8 del presente Statuto.

48.2 Carica di Consigliere Federale:

La presentazione delle candidature alla Segreteria Generale deve avvenire tra il trentesimo e il ventesimo giorno precedenti la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea Generale.

Le candidature devono pervenire entro le ore 14 (quattordici) del ventesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento dell'Assemblea.

La Segreteria Generale provvede a compilare tre liste distinte dei candidati alla carica di Consigliere Federale di cui una per la categoria atleti, una per la categoria tecnici e l'altra per i restanti candidati, pubblicandola, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, nel sito internet federale con link diretto dall'home page.

Al fine di garantire il 30% alle categorie di atleti e tecnici, risulteranno eletti i primi 2 (due) nella lista degli Atleti (in equa rappresentanza, laddove possibile, tra Atleti ed Atlete, tenuto conto della rappresentanza di genere) ed il primo nella lista dei Tecnici, nonché i primi 3 (tre) candidati nella lista degli altri tesserati. In caso di parità di voti tra due o più candidati si procede mediante ballottaggio ai sensi dell'art 21.7.

48.3 Tra i 7 (sette) Componenti del Consiglio Federale, ove non sia possibile attribuire la rappresentanza di genere nell'ambito dei Consiglieri in Rappresentanza degli atleti, in ogni caso sarà garantita la rappresentanza di genere, escludendo l'ultimo dei Candidati eletti dell'altro sesso nella categoria dei Consiglieri Laici.

48.4 Carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti:

I Candidati a tali cariche devono far pervenire, entro i termini di cui al punto 1, le proprie candidature alla Segreteria Generale della FISPEP.

48.5 Avverso le candidature è ammessa l'impugnazione da parte di coloro che siano stati esclusi nonché da parte della Procura federale. L'impugnazione è proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, agli organi di giustizia federale paralimpica secondo le modalità che saranno riportate chiaramente nell'atto di convocazione dell'Assemblea.

Art. 49 INCOMPATIBILITÀ

49.1 Le cariche di Presidente Federale, di Componente il Collegio dei Revisori dei Conti e di Membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale nell'ambito della FISPEP.

49.2 La carica di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva o di nomina

centrale e territoriale della FISPEP.

49.3 Le cariche di Presidente e di Consigliere Federale sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in Organismi riconosciuti dal CIP.

49.4 Le cariche di Delegato Regionale e Provinciale sono incompatibili con qualsiasi altra carica, elettiva o di nomina, centrale e territoriale della FISPEP.

49.5 La carica di Presidente Federale e di Delegato Regionale e Provinciale è altresì incompatibile con tutte le cariche societarie.

49.6 La qualifica di Ufficiale di Gara è incompatibile con qualsiasi altra carica societaria e federale, elettiva o di nomina.

49.7 La qualifica di Tecnico Federale, di Medico Federale e di Classificatore Federale è incompatibile con lo status di Atleta.

49.8 Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo in una delle situazioni d'incompatibilità, è tenuto a optare per l'una o per l'altra delle cariche entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata e automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.

49.9 Sono, altresì, considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'Organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 50 PATRIMONIO

50.1 Il patrimonio della FISPEP è costituito da:

- a) dal complesso dei beni mobili e immobili da essa posseduti sotto qualsiasi titolo;
- b) donazioni, lasciti, ecc. previa deliberazione di accettazione del Consiglio Federale.

50.2 Tutti i beni della FISPEP devono risultare da un Libro Inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

50.3 Di esso fanno parte, oltre al patrimonio esistente, ogni suo futuro incremento, nonché tutte le somme che pervengano alla FISPEP senza specifica destinazione.

50.4 E' fatto divieto espresso di distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

50.5 L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli Associati.

50.6 La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe a quelle della FISPEP, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 51 ESERCIZIO FINANZIARIO - ENTRATE

51.1 Esercizio Finanziario e la Gestione Amministrativa ha la durata di 1 (uno) anno e coincide con l'anno solare.

51.2 La gestione della FISPEP spetta al Consiglio Federale ed è disciplinata da apposito Regolamento Amministrativo-Contabile

51.3 Le entrate della FISPEP sono costituite:

- a) dalle quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento e da qualunque altra tassa;
- b) dalle quote versate per la partecipazione alle Manifestazioni;
- c) dai contributi erogati dal CIP;
- d) da contributi pubblici e privati da chiunque e a qualsiasi titolo erogati;
- e) dai proventi delle Manifestazioni sportive;
- f) dalla gestione dei servizi;
- g) dalle donazioni, erogate a qualunque titolo, da privati, da Enti o Società, e accettate con delibera del Consiglio Federale;
- h) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, comprese le sponsorizzazioni;
- i) dalle ammende comminate.

51.4 Essendo escluso ogni fine di lucro, tutte le entrate e tutti gli avanzi di gestione di ogni Esercizio, sono reinvestiti nell'attività federale statutariamente prevista, non potendosi procedere, in alcun modo, a forme di divisione o distribuzione, anche in maniera indiretta, fra o in favore di Affiliati, o Tesserati, o soggetti comunque appartenenti alla Federazione.

51.5 Il Bilancio di Esercizio delle Società strumentali allo svolgimento degli scopi della FISPEP, qualora costituite, deve essere pubblicato sul sito internet federale in apposita sezione prontamente rintracciabile. Il Bilancio di Esercizio di tali Società deve essere trasmesso al CIP in allegato al Bilancio Federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte della Giunta Nazionale CIP.

51.6 E' obbligatoria la revisione dei Bilanci della Federazione e di quelli delle Società da queste partecipate ad opera di una primaria Società di Revisione.

Art. 52 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

52.1 Per quanto non contemplato nel medesimo Statuto, si rinvia alle Norme e Principi del CIP, ai contenuti della Legge n. 8/2018 e alle Norme del Codice Civile.

INDICE ANALITICO

Art. 1 Denominazione, Costituzione, Scopi, Durata e Sede	pag. 1
Art. 2 Ambito di Attività	pag. 1
Art. 3 Affiliazioni Internazionali	pag. 1
Art. 4 Fini Istituzionali	pag. 1
Art. 5 Affiliati	pag. 2
Art. 6 Quote Annuali.....	pag. 3
Art. 7 Diritti degli Affiliati.....	pag. 3
Art. 8 Obblighi degli Affiliati.....	pag. 3
Art. 9 Cessazione di Appartenenza alla FISPEP.....	pag. 3
Art. 10 Fusione	pag. 3
Art. 11 I Tesserati	pag. 3
Art. 12 Tesserati Onorari e Sostenitori.....	pag. 4
Art. 13 Doveri dei Tesserati.....	pag. 4
Art. 14 Diritti dei Tesserati	pag. 5
Art. 15 Tesseramento - Durata e Cessazione.....	pag. 5
Art. 16 Sanzioni.....	pag. 5
Art. 17 Organi Federali	pag. 6
Art. 18 L'Assemblea Generale.....	pag. 6

Art. 19	Attribuzioni delle Assemblee Generali	pag. 7
Art. 20	Partecipazione alle Assemblee Generali e Diritto di Voto.....	pag. 8
Art. 21	Modalità di Deliberazione delle Assemblee Generali	pag. 9
Art. 22	Modifiche allo Statuto	pag. 9
Art. 23	Proposta di Scioglimento della Federazione	pag. 10
Art. 24	Il Presidente Federale.....	pag. 10
Art. 25	Il Consiglio Federale.....	pag. 11
Art. 26	Convocazione del Consiglio Federale e Validità delle Deliberazioni.....	pag. 12
Art. 27	Competenze del Consiglio Federale	pag. 12
Art. 28	Decadenza del Consiglio Federale	pag. 14
Art. 29	Integrazioni del Consiglio Federale.....	pag. 14
Art. 30	Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 14
Art. 31	Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti.....	pag. 15
Art. 32	Cessazione dalla Carica e Sostituzioni	pag. 15
Art. 33	Il Segretario Generale.....	pag. 15
Art. 34	Il Delegato Regionale	pag. 16
Art. 35	Il Delegato Provinciale	pag. 16
Art. 36	Principi Informatori della Giustizia Federale.....	pag. 16
Art. 37	Vincolo di Giustizia.....	pag. 17
Art. 38	Il Giudice Sportivo.....	pag. 17
Art. 39	La Procura Federale.....	pag. 18
Art. 40	La Corte Sportiva di Appello	pag. 18
Art. 41	Il Tribunale Federale e la Corte Federale di Appello.....	pag. 18
Art. 42	La Commissione Federale di Garanzia.....	pag. 19
Art. 43	Norma di rinvio sulla Giustizia Sportiva.....	pag. 19
Art. 44	Collegio Arbitrale.....	pag. 19
Art. 45	Il Collegio di Garanzia e la Procura Generale dello Sport Paralimpico	pag. 19
Art. 46	Requisiti di Eleggibilità e di Nomina.....	pag. 19
Art. 47	Candidature alle Cariche Federali	pag. 20
Art. 48	Candidature alle Cariche Federali – Termini	pag. 20
Art. 49	Incompatibilità	pag. 21
Art. 50	Patrimonio	pag. 21
Art. 51	Esercizio Finanziario – Entrate	pag. 22
Art. 52	Disposizioni Transitorie e Finali.....	pag. 22

Ultima revisione FISPES - 30/10/2019